



VERBALE ASSEMBLEA MAESTRI FUORI CLASSE ETS

Il giorno 26 del mese di Giugno dell'anno 2023, alle ore 15.00, presso la sede dell'associazione si è svolta l'Assemblea dell'Associazione "Maestri Fuori Classe ETS". Sono presenti i soci: Marzia Martino, Francesco Marino, Maria Cristina De Nigris, Giulia Iannuccilli, Pietro Nollì.

Dopo aver rilevato le presenze e accertato il numero legale, ovvero la presenza di tre quarti dei soci dell'associazione. Il Presidente, Signora Marzia Martino, dà inizio alla riunione alle ore 15.05 chiamando a fungere da Segretario il Signor Francesco Marino che accetta.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed atta a deliberare, espone i punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche Statuto Associazione per iscrizione registro unico del terzo settore
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente inizia quindi la trattazione degli argomenti posti all'O.d.G. dando lettura del nuovo statuto.

L'Assemblea dopo breve, ma esauriente discussione, all'unanimità dei voti, delibera di approvare il nuovo statuto dell'associazione

Alle ore 16.30 avendo esaurito gli argomenti posti all'O.d.G. e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea previa redazione, lettura, approvazione unanime e sottoscrizione del presente verbale

IL PRESIDENTE

Marzia Martino

IL SEGRETARIO

Francesco Marino

I soci:



Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Terzo
Viale Umbria, 1

Reg. a Foligno il 30/06/23 al n. 425... 3 ...
con esatti € 20,00 (...DUECENTO/00...).

per il DIRETTORE DELL'UFFICIO
L'Addetto al Servizio

Sig.

STATUTO dell'Associazione "Maestri Fuori Classe ETS"

Art. 1 - Denominazione

È costituita, con sede nel Comune di Bevagna, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione denominata "**Maestri Fuori Classe ETS**" con sede in Bevagna alla Via dei Forni 1 06031 (Pg). La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero. Il trasferimento della sede del medesimo Comune non comporta modifica statutaria. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

Attività di interesse generale, lettere del citato art. 5: d) - g) - i) - l) - p).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Oggetto sociale

In particolare, gli scopi dell'Associazione sono di:

- a) ideare, organizzare e gestire festival e rassegne;
- b) ideare progetti che abbiano una ricaduta sul piano del turismo culturale, con la collaborazione di Enti ed Amministrazioni pubbliche che perseguano le stesse finalità;
- c) attività di aggiornamento e corsi di formazione anche su commessa di enti pubblici e privati;
- d) organizzazione di corsi di formazione destinati al personale della scuola;
- e) gestire e diffondere l'informazione culturale mirata alla gestione delle imprese, al miglioramento del lavoro, alla qualità della convivenza lavorativa, all'apprendimento delle competenze;
- f) svolgere attività editoriale a stampa, multimediale e web e su ogni tipo di altro supporto attraverso la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute nell'ambito degli scopi perseguiti dall'Associazione;
- g) produrre e promuovere opere audiovisive, cortometraggi, medio metraggi, lungometraggi, documentari, animazioni, video-reportage e lavori fotografici, anche nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale;
- h) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà dei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- i) favorire la diffusione e la pratica della musica, del teatro, della danza e del cinema, promuovendo, sostenendo e gestendo iniziative nel campo artistico, letterario, musicale, teatrale, cinematografico, turistico, ricreativo, ovvero in tutti gli ambiti culturali e di carattere sociale;
- j) promuovere la diffusione della cultura italiana all'estero ed il confronto tra culture diverse;
- k) organizzare e promuovere partnership e/o collaborazioni e/o consulenze con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese ed aziende sia nazionali che internazionali che operano nei settori culturale, formativo ed affini;
- l) L'associazione ha altresì, per scopo l'assistenza sociale e la tutela dei diritti civili di persone a rischio di emarginazione sociale, inclusa la mediazione culturale per persone immigrate non abienti, anche con attività

GA

ST

ST

ST

ST

di accoglienza, incontro, animazione, aggregazione ed integrazione, e con attività di supporto nell'istruzione di minori e delle loro famiglie in condizioni di disagio;

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee all'associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta. L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire a singoli soci incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative. L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali. In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

art. 5 Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che siano interessati alla realizzazione di attività istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Ciò premesso i soci sono coloro che, avendone fatto relativa domanda, sono stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo. Possono far parte dell'Associazione cittadini italiani e non, in possesso dei diritti civili e che non abbiano riportato condanne penali. Possono inoltre farne parte persone giuridiche. La domanda di ammissione sarà considerata accolta quando otterrà i 2/3 del Consiglio direttivo.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro. Il numero degli aderenti è illimitato.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori: sono quanti hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, nonché coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari meriti dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei componenti; ad essi spettano le prerogative fissate nel presente Statuto;
- Soci Ordinari: coloro che avendone fatto domanda sono stati accettati dal Consiglio Direttivo.
- Soci Sostenitori: sono gli enti ed i privati che contribuiscono finanziariamente al funzionamento dell'Associazione, mediante la messa a disposizione di strutture edilizie od operative e/o un contributo finanziario, nella misura concordata con il Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione sarà considerata accolta quando otterrà i 2/3 del Consiglio Direttivo.
- Soci pro tempore: sono enti o privati che aderiscono all'associazione per un periodo definito, in ragione di progetti od obiettivi per i quali è fissato un inizio ed un termine.

Gli Associati possono recedere in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Associazione presso la sede legale. Il recesso produrrà effetti dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a obbligazioni ed oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione), anteriormente alla data della comunicazione della dichiarazione di recesso. L'esclusione dell'Associazione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità per grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile. Ogni singolo associato, sia esso persona fisica o giuridica, può fatturare o rendicontare all'associazione le sue competenze in ragione di rimborsi spese o compensi forniti per il raggiungimento di uno scopo sociale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 6 Organi

Gli Organi dell'Associazione sono: – l'Assemblea dei soci; – il Consiglio Direttivo; – il Presidente -l'eventuale Organo di Controllo; l'eventuale Collegio dei revisori dei Conti.

ASSEMBLEA dei Soci

Gli associati formano l'assemblea. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso della seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l'ora per la prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie trattate, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo
- alla nomina del consiglio Direttivo
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti
- allo scioglimento, trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero minimo di tre membri ad un massimo di quattro, eletti dall'Assemblea, scelti fra i propri associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica fino a revoca ed i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limiti.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge nel proprio seno un Presidente dell'Associazione.
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza dell'Assemblea;
- delibera sull'ammissione di nuovi Associati;
- determina l'ammontare dei contributi annuali in denaro o servizi e competenze, da porre a carico degli Associati;
- predispone gli atti e le deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone un rendiconto finale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dalla legge e da questo Statuto;
- predispone e modifica il regolamento dell'Associazione.

IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione ne è il legale rappresentante e la rappresenta nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli provvede:

- a nominare il Segretario dell'Associazione ed il portavoce della stessa.
- a convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, fissandone l'ordine del giorno;
- a convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno;
- a svolgere tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge, da questo Statuto o dal Consiglio Direttivo.
- In assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Segretario.
- Al segretario può essere assegnato un onorario deliberato all'unanimità in seno al consiglio direttivo.

Il Segretario rappresenta l'Associazione, con delega permanente, per tutti gli aspetti amministrativi e fiscali e svolge le funzioni di tenuta contabile. Il Portavoce è colui che si occupa della comunicazione e della diffusione degli intenti dell'Associazione.

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico ex art. 30, comma 2 D.Lgs. n. 117/2017, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 7 Libri Associativi

Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, l'Associazione deve tenere:

- Libro degli Associati;
- I Libri dei Verbali dell'Assemblea;
- Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 8 Il Bilancio

L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispose il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 9 Bilancio Sociale e informativa sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi.

Art. 10 Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 6, dello statuto.

L'Associazione si scioglie:

- a seguito del recesso della maggioranza degli Associati Fondatori;
- con decorrenza anticipata adottata con la maggioranza dei due terzi degli Associati ed il voto favorevole di tutti gli Associati Fondatori;
- per ogni altra causa prevista in modo cogente dalla legge;

Liquidazione: addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà un liquidatore fissandone i poteri, anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residui, ed il compenso. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 11

L'anno associativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.

Art. 12

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

